CAMERA DEI DEPUTATI

N.469

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche alla legge quadro per lartigianato 8 agosto 1985, n. 443 (469)

(articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34)

Trasmesso alla Presidenza il 13 novembre 2026

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «MODIFICHE ALLA LEGGE-QUADRO PER L'ARTIGIANATO 8 AGOSTO 1985, n. 443»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare l'articolo 14;

VISTA la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante «Legge annuale sulle piccole e medie imprese» e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la legge 8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per l'artigianato»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2026;

VISTA l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del…;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del…;

SULLA PROPOSTA del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Modifiche all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali sono posseduti dall'imprenditore artigiano ovvero da un collaboratore che assuma la qualifica di responsabile tecnico.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In caso di impossibilità temporanea del responsabile tecnico a svolgere le proprie funzioni, l'imprenditore artigiano può designare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabile fino a novanta giorni in presenza di comprovati motivi di salute o di altre cause debitamente documentate. In mancanza di una disciplina specifica di settore, il responsabile tecnico temporaneo è individuato nell'imprenditore o in altro collaboratore da lui designato, con una esperienza professionale maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione non inferiore a tre anni. La designazione e la durata dell'incarico sono comunicate

Camera dei Deputati ARRIVO 13 novembre 2026 Prot: 2026/0001982/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

tempestivamente, in modalità telematica, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

ART. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma, è costituita ed esercitata in forma di società, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza del capitale sia detenuta da uno o più soci che svolgono in misura prevalente il proprio lavoro, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita in forma cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in modo prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo, ai sensi dell'articolo 2, primo comma;
b) è costituita in forma di accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in modo prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo, ai sensi dell'articolo 2, primo comma.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'impresa artigiana può avvalersi di non più di tre unità locali artigiane dislocate anche al di fuori della circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l'attività artigiana, per lo svolgimento di fasi del processo produttivo di cui al primo comma o di attività amministrative e di gestione, sempre che sia assicurata la direzione e la gestione dell'unità locale da parte dell'imprenditore artigiano e che il relativo prevalente lavoro continui a caratterizzare la produzione locale, anche in virtù delle possibilità di cooperazione offerte dalla strumentazione digitale.»

ART. 3

(Modifica all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole: «industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003,».

ART, 4

(Modifica all'articolo 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 7, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini dell'iscrizione, le imprese presentano la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le modalità di cui al secondo periodo, si applicano alle variazioni e cessazioni dell'attività.».

ART. 5

(Modifica all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443)

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, il terzo comma è sostituito dal seguente:

Camera dei Deputati ARRIVO 13 novembre 2026 Prot: 2026/0001982/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni datoriali dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e regionale, possono definire, anche nell'ambito della bilateralità istituita dalla contrattazione collettiva artigiana, le modalità per il riconoscimento della figura del maestro artigiano o di mestiere e della bottega-scuola in relazione alle imprese artigiane che ne facciano richiesta.».

ART. 6

(Commissione consultiva per l'artigianato)

1. Alla legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-*bis*. - (Commissione consultiva per l'artigianato). - È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Commissione consultiva per l'artigianato, composta da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da quattro rappresentanti indicati dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La Commissione di cui al primo comma esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programma nazionale ed esprime pareri sull'aggiornamento periodico dell'elenco delle attività artigiane di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e sull'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288.».

ART. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Camera dei Deputati ARRIVO 13 novembre 2026 Prot: 2026/0001982/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA